

MOZIONE

La Camera,

considerata la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1959;

ricordando che, nell'ambito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un assistenza speciale;

convinti che la famiglia, elemento fondamentale della società e mezzo naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli, debba ricevere la protezione e l'assistenza della quale ha bisogno per potere svolgere pienamente il suo ruolo nell'ambito della comunità;

riconoscendo che il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, deve crescere nell'ambito familiare in un clima di serenità, d'amore e di comprensione;

considerato che la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989; e in particolare l'articolo 4, richiede agli Stati membri di prendere tutte le misure legislative, amministrative e tutte le altre che siano necessarie per rendere operativi i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione;

tenuto conto della raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, relativa ai diritti dell'infanzia;

convinti che i diritti e gli interessi superiori dell'infanzia debbano essere promossi e che a questo effetto i fanciulli devono avere la possibilità di esercitare

questi diritti, in particolare nell'ambito delle procedure familiari che li coinvolgono;

riconoscendo che i fanciulli devono ricevere delle sufficienti informazioni affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi, e che la loro opinione debba essere realmente presa in considerazione;

riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori al fine della protezione e della promozione dei diritti e degli interessi superiori della loro prole e considerando che gli Stati debbono, nel caso in cui sia necessario, ugualmente prendere parte a questo obiettivo;

considerando tuttavia che, in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si sforzino di trovare un accordo prima di portare il conflitto davanti ad un'autorità giudiziaria;

considerata l'importanza nel promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti, e di accordare loro dei diritti procedurali nonché di facilitare l'esercizio e impegnandosi a fare in modo che possano essi stessi, con riguardo all'età e alla capacità di intendere o attraverso intermediazioni di altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li coinvolgono davanti ad un'autorità giudiziaria;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative di competenza per ratificare la Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

(1-00269) « Rodeghiero, Cè, Anghinoni, Gambato, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Luciano Dussin, Scantamburlo, Pozza Tasca, Lembo, Michielon, Paolo Colombo, Calzavara ».